



Comune di Settimo Milanese

Regolamento per la concessione di locali per riunioni gruppi consiliari

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30/11/2018

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 Locali e spazi destinati alla concessione	pag. 3
Art. 3 Soggetti aventi diritto a richiedere la concessione	pag. 3
Art. 4 Richiesta concessione.....	pag. 3
Art. 5 Modalità di rilascio della concessione	pag. 3
Art. 6 Priorità nell'uso	pag. 3
Art. 7 Gratuità	pag. 3
Art. 8 Responsabilità ed obblighi del concessionario	pag. 4
Art. 9 Rifiuto della concessione	pag. 4
Art. 10 Entrata in vigore	pag. 4

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso di locali di proprietà comunale ai Gruppi Consiliari per le riunioni dei propri Consiglieri, come previsto dall'art. 7, comma 10, del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Art. 2 – Locali destinati alla concessione

1. L'Amministrazione Comunale mette gratuitamente a disposizione dei Gruppi Consiliari locali, individuati di volta in volta a seconda della disponibilità degli stessi.

Art. 3 – Soggetti aventi diritto a richiedere la concessione

1. Hanno titolo a presentare la domanda di concessione i Capigruppo dei Gruppi Consiliari presenti nel Consiglio Comunale in carica ed eventuali Consiglieri appartenenti al Gruppo Misto.

Art. 4 – Richiesta concessione

1. Il richiedente dovrà compilare apposita richiesta indirizzata all'ufficio segreteria, entro 2 giorni lavorativi dall'utilizzo, inviata preferibilmente via pec o consegnata a mano presso l'ufficio protocollo.

Art. 5 – Modalità di rilascio della concessione

1. La competenza al rilascio della concessione spetta all'ufficio segreteria.
2. In relazione alla particolarità dell'uso di determinati locali, nella concessione possono essere contenute prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste nel presente regolamento.
3. Il rilascio della concessione del locale può essere effettuato in giorni o ore diversi rispetto a quanto richiesto, in relazione ad altri usi già autorizzati o in corso di autorizzazione.
4. Le chiavi necessarie per l'apertura della sala verranno consegnate, entro la mattina dello stesso giorno in cui si tiene la riunione, al richiedente, che dovrà procedere alla restituzione delle chiavi medesime entro la mattina successiva alla riunione svolta.
5. Il richiedente può delegare al ritiro e alla riconsegna delle chiavi. La delega deve essere consegnata all'ufficio segreteria o ad altro ufficio incaricato.

Art. 6 – Priorità nell'uso

1. Nel caso di più domande relative allo stesso giorno e alla stessa ora, sarà adottato il criterio della priorità della presentazione della domanda; a tal fine fa fede la data di ricezione della pec oppure la data riportata sul timbro di protocollo del Comune.

Art. 7 - Gratuità

1. La concessione disciplinata dal presente regolamento è gratuita.
2. La gratuità non si applica dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per elezione del Sindaco, in quanto ai sensi del comma 5, art.38, D. Lgs.

267/2000 e s.m.i. il Consiglio in carica può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili. In tal caso varranno le regole generali disciplinate dal vigente "Regolamento per la concessione in uso di locali e spazi di proprietà comunale per attività non commerciali".

Art. 8 - Responsabilità ed obblighi del concessionario

1. Il concessionario, indicato all'art. 3 del presente regolamento, è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, al locale ed agli arredi dello stesso nel periodo di durata della concessione.
2. Il concessionario, nel fruire del locale, si assume l'obbligo di rispettare, oltre al presente Regolamento, le normative relative alla sicurezza.
3. In ogni caso il concessionario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata nel locale di cui ha ottenuto la concessione, dell'utilizzo e della difformità d'uso per le quali risponde al Comune, nel caso in cui all'Ente ne derivi un danno.
4. Il concessionario ha inoltre i seguenti specifici obblighi:
 - a. ritirare le chiavi del locale, in tempo utile per l'uso ed in orario d'ufficio, o, in caso di impossibilità al ritiro, predisporre delega come previsto da art. 5, comma 5, del presente Regolamento;
 - b. divieto assoluto di consegnare le chiavi ad altri;
 - c. divieto assoluto di duplicare le chiavi;
 - d. riconsegnare le chiavi dopo la cessazione dell'uso con tempestività, e comunque, al massimo, entro la mattina del primo giorno lavorativo successivo alla riunione svolta;
 - e. divieto di consentire l'accesso ai locali a persone estranee o persone diverse dai consiglieri;
 - f. obbligo di custodire il locale mentre è in corso l'uso;
 - g. obbligo di spegnere il sistema di illuminazione prima di chiudere il locale;
 - h. obbligo di comunicare al Comune eventuali problemi riscontrati nell'apertura e nell'utilizzazione del locale;
 - i. obbligo di riconsegnare il locale nelle condizioni, anche igieniche, in cui il soggetto lo aveva ricevuto al momento della consegna.

Art. 9 - Rifiuto della concessione

1. La concessione può essere negata quando il soggetto richiedente abbia reiteratamente utilizzato il locale in maniera difforme dalle finalità della richiesta di concessione.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.